



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Avvocati “sotto scopa”: vietato far sapere di essere bravi

Autore: Angelo Greco | 16/02/2015



Integra una forma di pubblicità non ammessa dai canoni del codice deontologico, in quanto potenziale strumento di accaparramento o sviamento della clientela scrivere un articolo e ricevere, all'indirizzo email, lettere con richieste di pareri legali.

Molti ordini professionali e regole deontologiche sono retaggi del periodo fascista.

Si tratta di un dato storico incontrovertibile. Se, però, nel resto del mondo la storia viene **superata** dalle conquiste ideologiche e democratiche, in **Italia** si fa di tutto per lasciare le cose come stanno. Magari anche riservandosi il diritto di criticarle.

Sono passati dieci giorni dall'incredibile pronuncia **[1]** del **CNF** (Consiglio Nazionale Forense) che ha severamente bacchettato un **avvocato** "colpevole" di aver pubblicato, su una nota rivista, un articolo a proprio nome, riportandovi anche i **recapiti del proprio studio**. Una condotta illecita, che "lede il decoro della professione", a detta dell'Organo rappresentativo della classe forense, in quanto, così facendo, si è consentito al professionista di ricevere, a tale indirizzo, le missive dei lettori con richieste di consulenze legali. Tale comportamento, prosegue il provvedimento del CNF, "integra una forma di **pubblicità** non ammessa dai canoni del codice deontologico, in quanto potenziale strumento di **accaparramento o sviamento della clientela**". Alla faccia della libera concorrenza: non ci vuole molto a comprendere che qui l'oggetto della tutela non è il mercato, né il consumatore.

Abbiamo già avuto modo di commentare come questa decisione avrà ricadute perverse su **internet**, sui blog e, soprattutto, sulle testate telematiche che trattano diritto (alcune molto note), dove gli avvocati scrivono in cambio di un minimo di "notorietà": foto e indicazione del proprio **indirizzo email** (che altro non è che l'indirizzo virtuale del proprio studio). A voler essere coerente, il CNF dovrà vietare anche queste (leggi: "[Avvocati: vietato scrivere articoli e indicare i recapiti di studio](#)").

Ma non è solo questo il punto.

Chi ha la fortuna di essere figlio di avvocati, con lo studio già avviato e i clienti in fila davanti alla porta non leggerà, probabilmente, neanche questo articolo. Il discorso si pone, invece, per tutti quei giovani, dotati e volenterosi, non meno capaci, ma che tuttavia, per farsi conoscere, devono poter sfruttare i mezzi concessi loro dalla tecnica del momento: quegli stessi strumenti che il CNF vorrebbe castrare. Insomma, al giorno d'oggi, nell'era della comunicazione,

secondo una distorta interpretazione delle “regole deontologiche”, scrivere un articolo (sul web o sulla carta stampata) indicando i propri recapiti è considerata una macchia sul proprio c.v. professionale, un’offesa al **decoro della categoria**.

Così, quell’infelice avvocato che voglia far sapere alla popolazione di essere in grado di risolvere un problema legale o intenda diffondere una “storica” sentenza che lo ha visto vittorioso, non potrebbe farlo se non tacendo il luogo ove egli ha lo studio. Una grossa ipocrisia, secondo il nostro modo di vedere. Anche perché, oggi, a voler rintracciare una persona – specie un libero professionista presente su albi professionali pubblici e liberamente accessibili – si impiegano pochi secondi grazie a **Google**.

Insomma, secondo il CNF far conoscere al pubblico la propria professionalità implica un danno al **decoro della professione**: un modo come un altro per spezzare l’aspirazione di quei professionisti volenterosi, pronti a farsi una clientela con le proprie forze, **senza ricorrere a sotterfugi**. Ma soprattutto un modo per uccidere la **diffusione della conoscenza**, riportandoci a un clima da Santa Inquisizione.

Cosa accadrà a quanti si sono sempre comportati come l’avvocato multato? Forse non accadrà nulla. O forse vivranno in una costante paura, in balia di quei **colleghi “controllori”** e invidiosi, sempre pronti, secondo il proprio capriccio, ma con il diritto dalla loro parte, a segnalarli all’Autorità... **[2]**.

Note

[1] C.N.F. sent. n. 83/2014. **[2]** Questo articolo è devoto dell’ottimo di contributo di Alessandro Gallucci, legale ADUC.